



Giustizia Sportiva

DECISIONE N° 2/2017
LA CORTE FEDERALE D'APPELLO
Federazione Italiana Tennis Tavolo

Pos. 14/2017

Riunita con l'intervento dei Sigg.ri:

| | | |
|------------------|---------------------|-----------------------------------|
| RICCIULLI | Avv. Antonio | Presidente |
| GULLOTTA | Avv. Fabio | Vice Presidente (Relatore) |
| MENNUNI | Avv. Antonio | Componente |

Avverso la decisione n. 2/2017 del Tribunale Federale comunicata in data 26 luglio 2017

Con decisione unanime n. 2/2017, il Tribunale Federale mandava esenti da responsabilità disciplinare per i fatti loro ascritti i tesserati Carlo Borella e Patrizia Boccacci, nonché il sodalizio AS.D.TT Genova, sanzionando invece il tesserato Michele Bertolotti con l'inibizione da ogni attività federale per mesi uno e il sodalizio ASD TT Club La Spezia con l'ammenda di Euro 250,00. Avverso tale decisione ha proposto reclamo la Procura Nazionale dello Sport presso il C.O.N.I. (ex art. 55 R. Giustizia) insistendo per l'integrale riforma del provvedimento impugnato, affinché *"... in accoglimento delle richieste già formulate nel giudizio di primo grado, il sig. Borella venga ritenuto responsabile delle violazioni contestate e gli venga irrogata la sanzione, anch'essa già richiesta, di mesi tre di inibizione a ricoprire cariche federali"*.

Ferme, evidentemente, tutte le statuizioni residue.

Occorre dunque riassumere brevemente la vicenda in causa che, per quanto rileva ai fini del presente giudizio, dovrà essere scrutinata solo in ordine alla liceità o meno del comportamento tenuto dal Borella.

ITTF • ETTU





I fatti contestati originano da una delega rilasciata in bianco dalla Signora Patrizia Boccacci - tesserata Fitet e Presidente della A.D. TT Genova - per l'esercizio del diritto di voto in seno all'Assemblea Nazionale per il rinnovo della cariche Federali tenutasi a Terni il giorno 15/10/2016.

La delega veniva da costei rilasciata in bianco al Signor Carlo Borella, Presidente Regionale Fitet per la Liguria, nonché, di lì a breve, candidato alla carica di Consigliere Federale.

L'art. 30 dello Statuto FITET impedisce infatti ai candidati alle cariche federali la rappresentanza diretta di affiliati.

E' incontroverso il fatto che il Signor Carlo Borella, ricevuta tale delega, avesse compilato la stessa a nome di Michele Bertolotti e l'avesse fisicamente consegnata a costui (per dichiarazione del Borella a mezzo posta, anche se non vi è prova documentale della data esatta di consegna).

Il Bertolotti, che all'epoca dei fatti ricopriva la carica di Presidente del TT La Spezia, si sarebbe quindi accreditato presso la Verifica Poteri nell'imminenza della Assemblea Nazionale utilizzando tale delega.

Tuttavia la Boccacci, successivamente alla consegna della delega in bianco al Borella, avrebbe cambiato il proprio orientamento, decidendo di attribuire ad altro soggetto (Sig. Alberto Puppo) la delega a rappresentare la A.D. TT Genova in seno all'Assemblea Nazionale.

Costui si recava il giorno 15/10/2016 presso la Verifica Poteri per farsi accreditare e poter così partecipare all'Assemblea Nazionale che si sarebbe tenuta subito dopo.

La Commissione Verifica Poteri faceva però notare al Sig. Puppo che per la A.D. TT Genova era già stato accreditato il Signor Bertolotti e che questo - ovviamente - impediva di ripetere la stessa operazione.

Il Puppo riferiva di essersi attivato affinché il Bertolotti rinunciasse al proprio accreditamento, attribuendogli così il proprio diritto di voto .

Le risultanze processuali, in verità, non consentono di mettere a fuoco con la dovuta chiarezza nè l'andamento dei fatti né la loro esatta cronologia..

Sembrerebbe dalle dichiarazioni del Sig. Bertolotti che questi, indeciso sul da farsi, abbia anche contattato il Borella, il quale avrebbe suggerito al Bertolotti di mettersi d'accordo con il Sig. Puppo. E però fatto assodato che alla votazione il Sig. Puppo non abbia potuto partecipare, seppur munito di delega apparentemente successiva a quella che era stata originariamente rilasciata in bianco e riempita con il nome del sig. Bertolotti.

Il comportamento di costui e del sodalizio da esso rappresentato è stato censurato con sanzioni che non sono oggetto del reclamo.

La Procura ritiene, per quanto qui interessa, che altra sanzione avrebbe dovuto essere irrogata anche a carico del Borella il quale, secondo la tesi accusatoria, sarebbe stato ingiustamente assolto da parte del Tribunale.

DIRITTO

Ritiene questa Corte che la decisione gravata sia, sotto il limitato profilo che deve essere esaminato nel presente giudizio, immune da censure.

Risulta infatti in modo incontrovertito che la tesserata Patrizia Boccacci abbia consegnato al Borella una delega in bianco con mandato a riempirla con il nome di un tesserato abilitato ad esprimere validamente il voto, giacché il Borella non avrebbe potuto portare deleghe (ex art. 30 , comma 9 e 10 , dello Statuto Federale) in quanto, oltre ad essere Presidente Regionale, di lì a breve si sarebbe candidato alla medesima Assemblea.

Nel verbale d'interrogatorio della Boccacci (13/02/2017) si legge esattamente: "*Sono al corrente del fatto che Borella, , come Presidente Regionale, non potesse avere deleghe, così come, anche, nella qualità di candidato come Consigliere Federale, tuttavia sapevo che la delega non sarebbe stata intestata a lui e gliela consegnai confidando in un uso corretto della stessa*".

E' altresì pacifico che il Borella abbia riempito la delega con il nome del Sig. Michele Bertolotti - tesserato Fitet - che poteva esprimere validamente il voto: a costui avrebbe infatti inviato la delega per posta circa dieci giorni prima dell'Assemblea .

La revoca del mandato da parte della Boccacci (asseritamente decisa due giorni prima dell'Assemblea) sembra pertanto avvenuta tardivamente, a mandato già svolto .

Nessuna prova è stata peraltro offerta per smentire le spiegazioni offerte dal Borella sul punto e sulla cronologia degli eventi.

Una volta che la delega è uscita dalla sfera giuridica del Borella, il suo mandato si deve ritenere perfettamente esaurito e ciò in accordo con le istruzioni ricevute.

L'attività di accreditamento per il voto, e quella successiva che ne è seguita, è poi stata posta in essere dal Bertolotti che dal Tribunale è stato ritenuto responsabile per i fatti contestati.

Viceversa il Borella si è limitato a fare esattamente quanto gli era stato richiesto: del resto non è dato sapere quale potere ulteriore avrebbe avuto nei confronti di chi aveva ricevuto la delega per guidarne l'attività successiva.

Egli sicuramente difettava del potere di revocare la delega scritta in favore del Bertolotti, posto che non aveva alcun potere di diretta rappresentanza della A.D. TT Genova.



L'attività necessaria per impedire che il Bertolotti esercitasse il diritto di voto compete , successivamente alla consegna della delega, esclusivamente alla A.D. TT Genova ed alla sua legale rappresentante Patrizia Boccacci.

Costei avrebbe dovuto agire con la necessaria solerzia nei confronti della FITET per avvertirla tempestivamente del problema insorto e del Sig. Bertolotti per sostituire, ove fosse stato ancora possibile, la delega attribuita a costui, con la delega che si voleva accordare al Sig. Alberto Puppo.

Certamente la revoca della procura non poteva essere operata dal Sig. Carlo Borella perché egli aveva fatto poco più che da passacarte, essendosi limitato a trasmettere la delega (originariamente in bianco) a colui che avrebbe potuto, nell'interesse della A.D.TT Genova, esercitare il diritto di voto.

Il fatto che la Boccacci abbia mutato idea nell'imminenza dell'esercizio del diritto di voto non può essere addebitato in alcun modo al Sig. Borella il quale, espletato correttamente il mandato, non aveva alcun onere ulteriore.

Né poteva utilmente revocare una delega non sua.

Ogni attività successiva al riempimento della delega in bianco ed alla consegna della delega stessa esulava quindi dalle competenze del Borella.

Correttamente il Tribunale in prima istanza ha mandato immune il Sig. Borella da qualsiasi addebito.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e conferma la decisione impugnata

Roma li, 19 ottobre 2017

Il Presidente

Avv. Antonio Ricciulli

